

IL GIUDICE SPORTIVO
Della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Bianca Magarò

Ha emesso la seguente decisione disciplinare di primo grado nei confronti di:

===omissis===

nel procedimento rif. trasmissione prot 48/2015 del 6.5.2015.

A seguito di relazione del Presidente di Giuria, sig.ra Laura Berruto, relativamente ai fatti accaduti in data 29 Marzo 2015, in occasione della premiazione della Finale Junior di Coppa Italia di Cervia, riguardanti l'amazzone juniores ===omissis===, questo Giudice Sportivo, investito per competenza, ex art 34 del vigente Regolamento di Giustizia, ravvisando comportamenti antiregolari posti in essere dalla predetta tesserata, visti gli artt 34 e 39 del Regolamento di Giustizia, fissava la pronuncia del provvedimento per la data del 15.5.2015, concedendo termine a difesa per memorie e documenti entro due giorni prima della decisione.

Successivamente alla tempestiva comunicazione del provvedimento da parte della Segreteria, e alla trasmissione degli atti all'atleta che ne aveva fatta espressa e formale richiesta, perveniva una memoria difensiva, inoltrata in data 12.5.2015 per il tramite della segreteria federale.

Dalla relazione del Presidente di Giuria emerge che la atleta in questione, classificatasi al II° posto nella finale Junior di Coppa Italia, non si sarebbe presentata alla premiazione delle ore 18.00, risultando così assente ingiustificata. Il Presidente di Giuria aggiunge che, da informazioni assunte in segreteria, sarebbe risultato che la === omissis === aveva già ritirato il

premio in denaro a lei spettante. Nella memoria difensiva, redatta e sottoscritta dal tutor- padre dell'atleta, si rappresenta a questo Giudice, tra le altre circostanze, il fatto che la *omissis* avesse avvisato in segreteria verso le 17.00/17.20 di dover allontanarsi per partire alla volta di Bologna al fine di prendere il treno per Roma delle ore 19.20. Si nega, inoltre, di aver ritirato il premio in denaro, premio che sarebbe stato ritirato dalla sig.ra *omissis* alle ore 19.30, su sollecito della segreteria, come da firma sulla quietanza. Si afferma, quindi, che non vi sarebbe stata alcuna violazione dei doveri di correttezza da parte dell'atleta, della quale si elencano i sacrifici effettuati per coltivare la amata disciplina sportiva da Catania, città dove abita, a Reggio Emilia dove svolge gli allenamenti.

Ritiene questo Giudice che, anche a voler considerare le ragioni addotte nella memoria, che si ritengono significative per il contesto ma non sufficientemente documentate, il comportamento tenuto dall'altleta abbia integrato la violazione del Codice di Comportamento Sportivo Coni artt 1 e 2 , il dovere di lealtà, probità e correttezza di cui all'art 1 del Regolamento di Giustizia vigente, così come anche richiamati dagli artt 5 e 49 dello Statuto Fise.

Non risulta, infatti, provato né che della impossibilità di presenziare alla cerimonia di premiazione sia stata informata la Presidenza di Giuria, ma soltanto eventualmente la segreteria del centro, né che il premio in denaro sia stato ritirato dalla *omissis*, in quanto di ciò non vi è prova documentale in atti, né dichiarazione che avrebbe potuto avvalorare quanto dedotto.

Considerato in ogni caso che è stato documentato il viaggio e l'itinerario che l'atleta aveva in programma per raggiungere Catania da Cervia, tenuto conto anche della cronologia degli

eventi e dell'orario della premiazione, questo Giudice ritiene di dover applicare la sanzione più lieve.

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo irroga alla sig.na ===omissis=== la sanzione del richiamo scritto di cui all'art. 6 lettera a) del vigente Regolamento di Giustizia,

MANDA

alla Segreteria Federale per la comunicazione e la pubblicazione del presente provvedimento.

Roma, li 15 Maggio 2015

Il Giudice Sportivo Nazionale

F.to Avv. Bianca Magarò